

## CODICE DI PREVENZIONE INCENDI. NASCE IL TESTO UNICO CON D.M. 03 Agosto 2015

E' stato pubblicato in data 20 agosto 2015, in gazzetta ufficiale ( G.U. n.192 del 20.08.2015 - Suppl. Ordinario n.r51), il Decreto 3 agosto 2015 cioè il nuovo "Testo Unico" o "Codice di prevenzione" che da tempo fa discutere il mondo della prevenzione incendi. Esso è il proseguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che prevede con questo importante passo legislativo la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio.

Il processo di semplificazione prosegue con l'ammodernamento dei principi regolatori, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l'articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

### **NOVITA':**

Una prima e fondamentale novità nasce dal fatto che il Codice di Prevenzione Incendi (o Testo Unico) può essere preso a riferimento anche per le attività non soggette (*Art.2 Campo di Applicazione*). Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare. Il tutto è finalizzato a rivoluzionare la burocrazia e a semplificare decisamente l'iter relativo alla prevenzione incendi portando vicino alla conclusione il progetto di "semplificazione" iniziato già con il DPR.151.

### **OBIETTIVI:**

Disporre di un testo unico chiaro e completo che vada a sostituirsi ad innumerevoli regole tecniche;

- Semplificare la progettazione antincendio;
- Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;
- Fare in modo che le norme di VVF si occupino solo di "antincendio";
- Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;
- Favorire l'utilizzo dei metodi dell'ingegneria antincendi.

Per ottenere tali ambiziosi risultati il documento su basa sui principi di **Generalità**: le metodologie di progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività;

**Semplicità**: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

**Flessibilità**: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio;

**Standardizzazione ed integrazione**: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

**Inclusione**: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti, sveglie o dormienti.

Tale impostazione permette di effettuare una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo, ma prestazionale, ed il professionista ha la libertà di effettuare scelte e soluzioni risolutive equivalenti e più idonee per essere contestualizzato al progetto specifico.

### APPLICAZIONI:

E' opportuno precisare che il T.U. ha una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV)

per le quali si rimanda ai D.M. specifici. Esso è applicabile comunque alle:

Nuove Attività e Attività esistenti.

Dunque il codice rappresenta una Regola Tecnica Orizzontale che contiene delle nuove regole generali

per la progettazione antincendio.

**SI APPLICA:** att. 9,14,27-40,42-47,50-54,56-57,63-64, 70, 75(Depositi mezzi rotabili),76: Officine...; Impianti...; Stabilimenti...; Depositi...; Falegnamerie...; Attività Industriali ed Artigianali...;

**NON SI APPLICA** alle attività: 1-8. 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.

Quindi riassumendo si applica ad attività soggette non normate, può essere di riferimento per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell'esistenti.

E' opportuno mettere in evidenza che NULLA CAMBIA PER I PROCEDIMENTI di prevenzione incendi, e NON SONO PREVISTI OBBLIGHI PER LE ATTIVITA' GIA' IN REGOLA CON IL DPR n. 151/2011.

In estrema sintesi il Documento stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un'attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Un'altra fondamentale novità rispetto a quanto veniva fatto sino ad oggi, è l'introduzione dei concetti di "misure convenzionali" e di "misure alternative" che possono essere adottate dal professionista durante le fasi di progettazione.

Vengono definite come:

- **Soluzione conforme:** soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
- **Soluzione alternativa:** soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Inoltre è stato dato ampio spazio all'applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio.

Tali metodi possono essere applicati grazie al Codice per:

- la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
- la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
- la verifica del livello di prestazione attribuito ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

Il Decreto, come citato nell'Art. 5 comma 3, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per cui, il 18 Novembre 2015.